

Civile Sent. Sez. L Num. 24476 Anno 2026
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: AMENDOLA FABRIZIO
Data pubblicazione: 05/08/2026

Oggetto

Superminimo

R.G.N. 12892/2025

Cron.

Rep.

Ud. 06/05/2026

PU

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 12892-2025 proposto da:

CALIANDRO ANTONIO, ARDUINI ANDREA, ASARO VITO,
BUFFARINI ANDREA, CANTARELLA GIUSEPPE, CARDIRACCI
CARLA, CATTERIN DANIELE, CICCONI ROBERTO, CIONE
GIUSEPPE, CROCETTI LAURA, D'ANDRIA CLAUDIO, D'EMILIO
MAURO, D'ERCOLI MAURO BERNARDO, DI MATTIA LUIGI, DUCA
MASSIMO, FABBRETTI FABRIZIO, FAGGIOLINO DANILO,
FARELLA ROBERTO, FRANCIOSA BENIAMINO, FRATALOCCHI
SIMONE, GALANTI PAOLO, GARZIA DAVIDE, GENTILE MIRKO,
GUARENTE GIANCARLO, JEMOLI MICHELE, LOFFREDO ELENA,
MADDALONI GIUSEPPE, MAGNALARDO MARCO, MANCUSO
MICHELANGELO, MEROLA FRANCO, MONACO STEFANO, PATTI
ROBERTA, ROTOLO MASSIMILIANO, SABBATINI ROLANDO,
SPAGNUOLO CARMELO, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato
MARCO GUSTAVO PETROCELLI;

- ricorrenti -

contro

TIM - TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3719/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2025 R.G.N. 2405/2023;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2026 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TIZIANA ASSUNTA ORRU' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

udito l'avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI;

uditi gli avvocati MARCO MARAZZA, DOMENICO DE FEO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto il ricorso proposto dai lavoratori in epigrafe nei confronti di Telecom Italia Spa volto a far dichiarare non assorbibile il superminimo riconosciuto agli stessi sino al gennaio 2018, con condanna della società alla restituzione delle somme illegittimamente detratte a detto titolo a partire da detta data sino all'aprile 2022; ha compensato integralmente tra le parti le spese del grado.

2. I giudici di appello si sono integralmente uniformati, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., al precedente della stessa Corte territoriale rappresentato dalla sentenza n. 2880/2023 reso in analogia controversia.

In estrema sintesi, la Corte ha argomentato che il riconosciuto «sovraminimo *ad personam* individuale», come espressamente stabilito nelle comunicazioni individuali ricevute dai lavoratori appellanti, fosse da interpretare nel senso della conformità alla regola generale dell'assorbibilità, mancando, nella specie, una chiara ed univoca clausola individuale che l'escludesse.

In particolare, ha ritenuto che non potesse assumere rilievo la circostanza che la società, per anni, avesse omesso di applicare l'assorbimento in occasione delle modifiche retributive introdotte dalla contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo; secondo la Corte, ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c., il comportamento delle parti anche successivo concorre all'interpretazione del contratto e quindi a chiarire la volontà in esso espressa, ma di certo non può condurre a dare alla clausola un significato diverso da quello fatto palese dal tenore letterale.

3. La Corte romana, poi, invocando un precedente della Corte di Appello di Milano, rappresentato dalla sentenza n. 434/2023 cui si è estesamente uniformata, avuto riguardo alla prassi aziendale dedotta dagli appellanti, ha considerato «possibile e quindi legittimo che il datore di lavoro, il quale non abbia di fatto applicato la decurtazione per alcuni anni, in presenza di successivi aumenti contrattuali, possa ritenersi non vincolato a farlo nella vigenza di una nuova disciplina negoziale collettiva che, nulla precisando sui trattamenti individuali in atto, ne abbia implicitamente confermato l'assorbibilità, come da regola generale, e abbia fissato degli incrementi retributivi in un contesto diverso da quello in cui sono stati siglati gli accordi economici precedenti, con assetto di interessi, sindacali e datoriali, che tenga conto della congiuntura economica specifica di quel momento».

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4. Per la cassazione di tale sentenza, hanno proposto ricorso i soccombenti con due motivi; ha resistito con controricorso l'intimata società.

5. L'Ufficio del Pubblico Ministero ha illustrato, con memoria, le conclusioni di accoglimento del ricorso.

Entrambe le parti hanno comunicato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia: «violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., 1° e 2° comma, per avere ritenuto che nell'interpretazione del contratto la condotta complessiva delle parti non rilevasse a fronte del tenore letterale del testo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»; in particolare si censura l'esegesi della Corte territoriale laddove ha escluso che nell'accertamento della volontà negoziale rilevasse il comportamento successivo della società.

2. Col secondo motivo si denuncia: «violazione e falsa applicazione degli artt. 1173, 2077 e 2078, 1175 e 1375, 1373, 1355 e 1218 c.c. per avere affermato che le obbligazioni nascenti dall'uso aziendale sono liberamente superabili, ed avere qualificato come disdetta l'inadempimento contrattuale (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)».

3. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce delle considerazioni già espresse da questa Corte e dalle quali il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi (v. Cass. n. 13192/2025, che si è pronunciata sulla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2880/2023, alla quale la decisione qui impugnata si è uniformata).

Nel precedente richiamato viene evidenziato come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte affermato che, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione *prima facie* chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo (anche successivo) delle parti. Ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (*ex pluribus* Cass. n. 32786/2022; Cass. n. 9380/2016; Cass. n. 25840/2014).

Cass. n. 13192/2025 rimarca, dunque, che nell'interpretazione del contratto il carattere prioritario dell'elemento letterale non deve essere inteso in senso assoluto: il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine agli altri criteri, logici, teleologici e sistematici, anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti, fra i quali deve tenersi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (Cass. n. 13595/2020; Cass. n. 16181/2017).

Ne consegue che, contrariamente al metodo adoperato dalla Corte territoriale alle pagg. 10/11 nella sentenza gravata, non è possibile negare a priori qualunque valenza del comportamento anche successivo delle parti del contratto da interpretare solo perché condurrebbe ad un risultato difforme rispetto al significato letterale delle espressioni adoperate dai contraenti.

Nel caso in esame, sovrapponibile a quello già scrutinato da Cass. n. 13192/2025, va considerato che la lettera della clausola di assorbimento si limita a fare riferimento ai futuri ed eventuali aumenti retributivi introdotti dal contratto collettivo senza specificarne il livello, sicché resta dubbia la portata della clausola, se cioè sia riferibile a qualunque livello di contrattazione oppure – come pretendono i lavoratori – soltanto a quello aziendale. La Corte territoriale ha ritenuto omnicomprensiva la clausola individuale e per tale ragione ha escluso qualunque rilievo al comportamento successivo della società datrice di lavoro. L'errore commesso è quello di aver invertito i termini del ragionamento ermeneutico: per individuare la portata della clausola individuale – se omnicomprensiva oppure se limitata alla contrattazione collettiva aziendale – i Giudici d'appello non potevano non tenere conto proprio del comportamento successivo della datrice di lavoro, significativo in considerazione sia del tempo durante il quale si è protratto e reiterato (oltre un decennio), sia del numero di occasioni (due o tre rinnovi della contrattazione collettiva nazionale) in cui si era manifestato sempre in modo univoco, nel senso di escludere l'assorbimento del superminimo nei nuovi aumenti retributivi.

D'altronde, come questa Corte ha già ritenuto nelle pronunzie sopra ricordate, l'art. 1362 c.c. assegna all'interprete di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ricercare la "comune intenzione delle parti" e non la lettera della clausola, che costituisce solo uno degli elementi che, unitamente ad altri – e segnatamente al comportamento anche successivo dei contraenti – permette di accertare e ricostruire la "comune intenzione delle parti", ossia l'*in idem placitum consensus*.

Inoltre, questa Corte ha avuto anche modo di confermare decisioni di merito che, sulla base del comportamento successivo delle parti, avevano desunto la volontà delle stesse di considerare il superminimo non assorbibile, proprio in base al fatto che esso era rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi intervenuti nel corso del rapporto di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali (v. Cass. n. 10779/2020; Cass. n. 14689/2012; Cass. n. 1899/1994).

4. La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per la nuova interpretazione della clausola relativa al superminimo anche e doverosamente alla luce del comportamento successivo dei contraenti, segnatamente di quello tenuto dalla società datrice di lavoro in occasione dei rinnovi contrattuali successivi rispetto alla stipula della clausola del superminimo e alla sua attribuzione ai lavoratori.

L'accoglimento del primo motivo induce alla dichiarazione di assorbimento del secondo, in quanto è ancora *sub iudice* l'interpretazione della clausola attributiva del superminimo, con la conseguenza che non viene ancora in rilievo la diversa e successiva questione della prassi aziendale e della sua recedibilità.

Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.

Il cons. est.
Fabrizio Amendola

La Presidente
Adriana Doronzo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale